

Deliberazione n. **9/2008/Par.**

- REPUBBLICA ITALIANA -

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 20 maggio 2008

composta da:

Pres. Sez. Giuseppe RANUCCI – Presidente

Primo ref. Fabio G. GALEFFI – Componente – relatore

Primo ref. Andrea LIBERATI – Componente

Ref. Saverio GALASSO – Componente

Parere del. n. 9/2008

Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18

ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8°;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere da parte del Presidente dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino del 7 aprile 2008, pervenuto l'11 successivo, prot. 30420;

VISTO l'atto n. 993 del 14 maggio 2008 con il quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna;

UDITO il relatore dottor Fabio Gaetano Galeffi;

Fatto

1. L'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, con nota a firma del Presidente prot. 30420 del 7 aprile 2008, pervenuta a questa Sezione l'11 successivo, ha formulato richiesta di parere concernente la sussistenza o meno di un obbligo per l'ente di rimborsare le spese sostenute dai tecnici dipendenti per l'iscrizione all'albo professionale.

Partendo dalla formulazione originaria dell'art. 17, terzo comma (ultima parte), della legge 109/94 ("L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione"), la Provincia, in esito alla intervenuta abrogazione di tale inciso per effetto delle successive modifiche della disciplina in materia (art. 6 legge 415/1998, art. 7 legge 166/2002 e art. 90 d.lgs. 163/2006), ha ritenuto essere venuto meno l'obbligo di rimborsare ai propri tecnici dipendenti le spese sostenute per l'iscrizione all'albo professionale. In senso avverso deporrebbero – così come sostengono i tecnici dipendenti, che hanno sottoposto la relativa

questione all'amministrazione – sia l'interpretazione data dalla sentenza della Sezione Calabria n. 801 del 28 settembre 2007, sia la competenza attribuita ai tecnici chiamati a redigere i certificati di collaudo statico, i quali debbono essere iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni (art. 7 legge 1086/71 modificata dal d.P.R. 380/2001).

Diritto

2. La richiesta, inoltrata a firma e per mezzo del Presidente dell'amministrazione provinciale, quale soggetto legittimato ad esprimere la volontà e ad impegnare l'ente verso l'esterno, va ritenuta ammissibile sotto il profilo soggettivo, in conformità al costante orientamento di questa Sezione.

La questione risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, trattandosi di materia di contabilità pubblica, con riferimento alle spese che fanno carico all'ente per il funzionamento delle proprie strutture tecnico-amministrative, ciò anche in linea con analoghi pareri espressi dalla Sezione Sardegna (parere n. 1/2007 del 19 gennaio 2007, relativamente a tecnici dipendenti), dalla Sezione Puglia (parere n. 5/2007 del 2 maggio 2007, relativamente ad assistenti sociali) e dalla Sezione Toscana (parere n. 11/2008 del 22 aprile 2008, relativamente all'iscrizione all'albo professionale di architetti, ingegneri e avvocati).

3. Nel merito la Sezione osserva quanto segue.

La prima modifica del testo originario dell'art. 17 legge 109/94 è avvenuta per effetto dell'art. 6, secondo comma, della legge 415/98.

Già in questa sede le interpolazioni introdotte ai commi 2-3 dell'art. 17 avevano espunto qualsiasi riferimento all'onere di rimborso di

che trattasi. Le successive modifiche della disciplina in materia (art. 7 legge 166/2002 e art. 90 d.lgs. 163/2006) nulla hanno disposto in materia di oneri per iscrizione all'albo professionale.

Ciò posto, osserva il Collegio che sul piano strettamente normativo la questione si caratterizza per l'assenza di una norma positiva che ponga un obbligo, a carico dell'ente, di pagare o rimborsare gli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei tecnici dipendenti.

4. Neanche una interpretazione sistematica, peraltro, consente di far ritenere la sussistenza di un tale obbligo.

La sentenza 801/2007 della Sezione Calabria è stata resa all'esito di un giudizio di responsabilità: le decisioni assunte in tale sentenza, purché passata in giudicato, sono vincolanti soltanto per le parti del giudizio (art. 2909 c.c.). Le interpretazioni contenute in una sentenza costituiscono di regola un precedente non vincolante, mancando nel nostro ordinamento il principio dello *stare decisis* operante in altri sistemi giuridici. In secondo luogo occorre osservare che la soluzione adottata nella sentenza non può avere valenza generale, in quanto accoglie espressamente, per farne causa esimente, il concetto di "vantaggio economico" (art. 1, comma 1-bis, legge 20/94) che costituisce criterio derogatorio la cui applicazione in concreto è demandata esclusivamente al giudice contabile in sede di responsabilità.

5. Nello specifico della materia, occorre tener conto che l'abilitazione – intesa quale accertamento dei requisiti tecnico-professionali – si distingue dall'iscrizione all'albo professionale e risulta esserne presupposto.

La vigente disciplina accoglie pienamente questo principio, distinguendo la redazione di progetti da parte dei dipendenti abilitati all'esercizio della professione (senza necessità di iscrizione all'albo: art. 90 quarto comma d.lgs. 163/2006) dalla redazione di progetti da parte di professionisti esterni iscritti negli appositi albi (art. 90 settimo comma d.lgs. 163/2006).

Si può aggiungere, per completezza, che l'art. 253 sedicesimo comma del d.lgs. 163/2006 consente anche, a certe condizioni, lo svolgimento di attività tecnico-professionale a personale dipendente munito di titolo di studio, ma non abilitato.

6. Per quanto riguarda l'attività di collaudo, il Collegio è dell'avviso che le disposizioni di cui alla legge 1086/71, poi trasfuse nella seconda parte del d.P.R. 380/2001 (art. 67), laddove si prevede la necessità di attività svolte da tecnici iscritti all'albo, debbono essere valutate alla luce del principio che nega la possibilità di concentrare in un unico soggetto le attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo. L'art. 141 del d.lgs. 163/2006 rinvia ad un regolamento attuativo la determinazione dei requisiti professionali dei collaudatori e prevede comunque che i tecnici sono nominati dalle amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture. Per l'iscrizione all'albo dei tecnici dipendenti, che debbono possedere i requisiti professionali previsti dal citato art. 67 del d.P.R. 380/2001, la Sezione è del parere che, in mancanza di una espressa previsione di legge, non possano essere posti oneri finanziari a carico dell'ente, il quale resta estraneo ai rapporti tra dipendente e relativo ordine professionale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per le Marche esprime il parere che la normativa vigente non prevede il rimborso ai tecnici dipendenti delle spese per l'iscrizione all'albo professionale.

La deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Presidente dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 20 maggio 2008.

L'estensore

f.to Fabio Gaetano Galeffi

Il Presidente

f.to Giuseppe Ranucci

Depositata in Segreteria in data **3 giugno 2008**

p. Il Direttore della Segreteria

(Carlo Serra)

f.to Angela Pezzi